

# PROGETTO DI LEGGE

# N 57

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2016, N. 28  
"RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE  
AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL  
TERRITORIO".**

Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

Piloni Matteo

Astuti Samuele

Baffi Patrizia

Borghetti Carlo

Bocci Paola

Bussolati Pietro

Forattini Antonella

Girelli Gian Antonio

Orsenigo Angelo

Pizzul Fabio

Ponti Pietro Luigi

Rozza Maria

Scandella Jacopo

Straniero Raffaele

Villani Giuseppe

 Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

AOO Segreteria Generale

Arrivo 29/01/2019 15:05



CRL.2019.0002091 29/01/2019 15:07

## RELAZIONE

Con la legge regionale n. 28/2016 Regione Lombardia ha previsto la riorganizzazione del sistema delle aree protette, disponendo il trasferimento delle funzioni gestionali dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), di Riserve e Monumenti Naturali, ai Parchi regionali, fatte salve le realtà gestite da ERSAF, dagli istituti scientifici legalmente riconosciuti e dalle associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico.

La riforma, pensata per razionalizzare il sistema di *governance*, ha rivisto le competenze degli attuali enti gestori, senza prendere in debita considerazione alcuni soggetti di comprovata esperienza e capacità tecnica e organizzativa, quali le Province, in un momento politico nel quale si dava per scontato il venir meno di tali enti, previsione successivamente smentita dagli esiti referendari.

Con il presente progetto di legge, e in particolare con le modifiche proposte agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 28/2016, si intende riconoscere formalmente un ruolo a Province e Città Metropolitana nel processo di riorganizzazione in atto e prevedere anche per tali enti, a fronte di comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo, la facoltà di poter proseguire nella gestione di siti di Rete Natura 2000, di riserve e monumenti naturali. Consentire la prosecuzione di gestioni "*virtuose*" risponde ad un principio di efficienza, di continuità gestionale oltre che di valorizzazione delle realtà di *governance* efficaci già presenti sul territorio regionale; tale modifica è coerente con le finalità della riforma oltre che con gli esiti del referendum costituzionale.

Con le modifiche all'articolo 16 della L.R. 28/2016 si interviene infine, in via transitoria, sulle premialità previste dall'articolo 10. Tale modifica si rende necessaria, non essendo ancora stato avviato alcun iter legislativo per l'accorpamento tra parchi regionali, in attesa della individuazione definitiva degli ambiti di riferimento da parte di Regione Lombardia, avvenuta solo a fine 2018.

**Articolo 1**  
**(Modifiche agli articoli 3, 4, 5 e 16 della L.R. 28/2016)**

1. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio" sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Al comma 6 dell'articolo 3, dopo le parole "Gli enti gestori dei parchi" sono aggiunte "d'intesa con gli enti gestori delle aree protette e delle altre forme di tutela presenti nel medesimo ambito in forma singola o associata, con i Comuni, le Comunità Montane, le Province e la Città Metropolitana";
  - b) Al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole "i casi di cui all'articolo 13, comma 3" sono aggiunte "oltre alle esperienze virtuose di cui al comma 1 del medesimo articolo";
  - c) Al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole "gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)" sono aggiunte "da Province e Città Metropolitana in possesso di comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo (risorse umane e strumentali), già afferenti alle strutture dell'ente locale stesso, che intendano proseguire la gestione in forma autonoma";
  - d) Al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole "dimostrata ai sensi del comma 1" sono aggiunte "e ne informa, per competenza, Province e Città Metropolitana", dopo il secondo periodo è aggiunto "Le valutazioni sono assunte d'intesa con gli enti locali di competenza di cui al primo periodo";
  - e) Dopo il comma 1 bis dell'articolo 16 è inserito il seguente:

"1 ter. In fase di prima applicazione della presente legge, ed almeno sino a tutto il 2019, gli incentivi di cui all'articolo 10, appositamente individuati, sono assegnati quale premialità ad ogni accorpamento e aggregazione realizzata dagli enti gestori delle aree protette e delle altre forme di tutela riconosciute dalla L.R. 86/1983."

**Articolo 2**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.